

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituito con sede legale nel comune di Santo Stefano Quisquina (Ag) in forma di Società Cooperativa un Consorzio denominato GAL Sicani - Agenzia per lo Sviluppo della Sicilia Centro Occidentale (siglabile A.S.C.O.) Società Cooperativa Consortile.

Al Consorzio, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Durata)

Il Consorzio ha durata illimitata e potrà essere sciolto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei consorziati.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico e Oggetto sociale)

La società, con scopi consortili senza alcuna finalità speculativa, e/o di lucro, non divide utili, si propone, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, di assicurare ai soci le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale dell'eventuale regolamento interno, e di proseguire e consolidare le politiche attuate sul territorio con le precedenti iniziative di sviluppo locale ed in particolare del programma di iniziative Comunitaria LEADER, promuovendo azioni integrate elaborate ed attuate nell'ambito di partenariati attivi a livello locale, nonché l'attuazione di strategie originali di sviluppo sostenibile integrate di elevata qualità concernenti la sperimentazione di nuove forme di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, di potenziamento dell'ambiente economico, al fine di creare posti di lavoro e miglioramento della capacità organizzativa delle comunità interessate.


Il consorzio, inoltre, persegue l'affermazione dell'identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale dei territori in cui hanno sede legale e/o operativa i soci, attraverso i seguenti scopi:

- a) Fare uscire l'area di riferimento dall'isolamento e dalla stagnazione economica e culturale;
- b) Sviluppare e consolidare e/o creare opportunità di reddito e posti di lavoro;
- c) Promuovere azioni ed iniziative volte al raggiungimento di collegamenti tra i soggetti aziendali istituzionali, sociali, scientifici, culturali della Sicilia con quelli di altre aree europee e paesi del Mediterraneo;
- d) Promuovere nel territorio le possibili sinergie ed interazioni tra progetti di iniziative Comunitaria ed il quadro comunitario di sostegno della Regione Siciliana;

Il Consorzio conta inoltre di perseguire il proprio scopo attraverso:

- a) Diagnosi territoriali;
- b) Attività di sensibilizzazione della popolazione locale;

Stefano J...
Antonio...



- c) Attività di assistenza tecnica per la costituzione di partnership locali;
- d) Assistenza tecnica per la ricerca di finanziamenti e la realizzazione di piani di fattibilità destinati agli operatori locali;
- e) Supporto tecnico ed animazione dello sviluppo locale;
- f) Sportelli di informazione ed orientamento finalizzati allo sviluppo di attività produttive;
- g) Promozione elaborazione e gestione di attività di formazione professionale e di attività formative.
- h) Orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile.

Il consorzio si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso il consorzio potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Con riferimento a questi principi, scopo mutualistico del Consorzio è la prestazione di servizi agli associati, il loro coordinamento e la partecipazione ad iniziative congiunte con altri soggetti pubblici e privati.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo Amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra consorzio e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Il Consorzio può operare anche con terzi non soci.


Art. 4 (Attività connesse)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, il Consorzio potrà tra l'altro effettuare:

- a) L'acquisto, la gestione in proprio e nell'interesse dei soci di immobili a qualsiasi uso destinati; la gestione di uffici, sale riunione e aule didattiche idonee alla utilizzazione per la formazione professionale complete delle attrezzature necessarie e i relativi servizi, da utilizzare da parte dei soci;
- b) La gestione di corsi di formazione professionale riguardanti tutti settori dell'artigianato del commercio e della pesca, dei servizi ecc.;

Il Consorzio potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali

[Handwritten signature]



norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Il Consorzio può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci)

Possano assumere la qualifica di soci:

- a) I gruppi di azione locale costituitisi nell'ambito della iniziativa comunitaria Leader;
- b) I soggetti operanti nel campo della programmazione negoziata;
- c) Le associazioni di categoria degli artigiani, delle PMI (piccole e medie imprese), delle imprese agricole e le organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- d) Gli ordini e le associazioni professionali;
- e) Le persone giuridiche o fisiche esercenti attività economiche;
- f) Gli enti locali presenti nel territorio della regione siciliana, nonché soggetti finanziari e di ricerca, scuole ed enti di formazione operanti in Sicilia;
- g) Soggetti economici ed associazioni culturali, delle arti, dello spettacolo, della tutela dell'ambiente, delle pari opportunità ecc. aventi sede legale ed operanti nel territorio della regione siciliana;
- h) Istituti e fondazioni.

Gli organi partecipanti si impegnano a concorrere alle attività del consorzio, a sostenere al massimo delle proprie possibilità programmi e progetti, ad effettuare le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Coloro che intendono associarsi al Consorzio devono presentare all'Organo amministrativo domanda scritta con allegati:

- a) Per le persone fisiche: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
- b) Per le persone giuridiche e gli enti: denominazione sociale, sede e attività svolta, codice fiscale, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda, copia della delibera dell'organo che ha approvato l'adesione, copia della delibera che ha nominato il rappresentante nell'assemblea del consorzio;
- c) gli altri documenti che l'Organo amministrativo ritenga utile ed abbia richiesto.

[Handwritten signatures]



L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Diritti e obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal Consorzio nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

- a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- il capitale sottoscritto;
- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

- b) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci;


- c) riservare al Consorzio trattamento preferenziale nei rapporti di lavoro nel rispetto del raggiungimento degli scopi sociali;

- d) concorrere alla copertura delle spese per la gestione del Consorzio secondo le norme del regolamento e delle delibere degli organi sociali.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo dieci (10) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al Consorzio.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Art. 8 (Perdita della qualità di socio e Limiti alla trasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.
La quota dei soci non può essere ceduta con effetto verso la Società se la cessione non è stata autorizzata dagli amministratori ai sensi dell'art. 2530 del codice civile.

Art. 9 (Recesso del socio)

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.
Il socio che intende recedere dal Consorzio deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto c);
- c) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso il Consorzio;
- d) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 12 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)

Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

[Handwritten signatures]



Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile.

Art. 14 (Responsabilità dei soci cessati)

Il Consorzio può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi al Consorzio soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31.01.92, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge.

I versamenti delle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo.

Le azioni sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)


Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

[Handwritten signatures]



Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'Assemblea stabilisce:

- a) l'importo complessivo delle azioni sottoscrivibili dai soci sovventori;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano soci cooperatori spetta un voto.

I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Art. 19 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 21;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria indivisibile;

[Handwritten signatures]



- e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quote cedute dai soci sovventori;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 21 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo (1°) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai soci sovventori;
- d) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 20.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO VI


RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 22 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo e, se trattasi di consiglio di amministrazione anche il presidente e il vice presidente;
- c) la nomina del comitato direttivo di programma/progetto;
- d) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore;
- e) le deliberazioni di cui all'art. 18 dello Statuto;
- f) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.



[Handwritten signatures]



Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere e) f) e g), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 24.

**Art. 23 (Decisioni dei soci mediante consultazione
scritta o consenso espresso per iscritto)**

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- a) l'argomento oggetto della decisione;
- b) il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- c) l'indicazione dei soci consenzienti;
- d) l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- e) la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.


Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno novanta (90) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art.19 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Sebastiano *Luca* *Luca*



Art. 24 (Assemblea)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere e) f) e g) del precedente art. 22 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.

La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art. 25 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

Peraltro, nei casi previsti dalle lettere e), f) e g) dell'art. 22 del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei voti espressi.

Art. 26 (Elezione cariche sociali)

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 27 (Voto)


Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 18, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

[Handwritten signatures]



Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 29 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla assemblea dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di membri variabile da tre (3) a sei (6), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. In tal caso presidente e vice presidente saranno eletti - come sopra previsto- dall'assemblea dei soci

L'amministrazione del Consorzio può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè l'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo rimane in carica per cinque esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Art. 30 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.


Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Consorzio e dalle sue controllate.

Art. 31 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia da deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

[Handwritten signatures]



Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e nel caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 32 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 33 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

Art. 34 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 35 Comitato Direttivo di Programma/Progetto

Nomina del Comitato direttivo di programma/progetto

Il comitato direttivo di programma/progetto è nominato per ogni iniziativa che abbia rilevanza di piano di sviluppo generale o di settore e rimane in carica per tutta la durata del programma/progetto per cui è stato nominato.

Il presidente del comitato direttivo di programma/progetto è di diritto l'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione.

I restanti componenti sono eletti dall'assemblea dei soci.

[Handwritten signatures]



Il Comitato direttivo di programma/progetto è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri.

I componenti dovranno essere individuati tra i sottoscrittori del partenariato che aderisce al programma/progetto e possono essere revocati in ogni tempo dall'assemblea per giusta causa.

Il numero dei componenti del Comitato direttivo di programma/progetto è deliberato dall'assemblea dei soci.

Compiti del Comitato direttivo di programma/progetto

Il Comitato direttivo di programma/progetto è un organo di indirizzo e svolge funzione consultiva nella realizzazione del piano attuativo del programma /progetto;

Esprime pareri e indicazioni sui Bandi predisposti dal ~~Comitato Tecnico di Gestione~~ /105602/2 e

Avanza proposte di modifica delle azioni del piano;

Esprime pareri vincolanti sulle modalità di attuazione delle attività di promozione e diffusione dei contenuti del Progetto/Programma;

Esprime pareri sui report annuali delle attività svolte.

Convocazioni e pareri del Comitato direttivo di programma/progetto

Il Comitato direttivo di programma/progetto si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, purchè venga assicurata la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare almeno un giorno prima della riunione.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e devono essere ratificate dal consiglio di amministrazione.

Integrazione dei Componenti del Comitato direttivo di programma/progetto

[Handwritten signatures]



In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti, l'Assemblea dei soci provvede alla nomina dei componenti da sostituire.

Art. 36 Ufficio di piano

L'Ufficio di Piano è un organismo operativo e di attuazione del Programma/Progetto e può essere nominato per uno o più Programmi/Progetti.

Esso è nominato dal consiglio di amministrazione e in prima fase è composto da numero due componenti individuati nelle figure dei responsabili tecnici dei Gal già esistenti Platani Quisquina e Terre del Gattopardo e deve assicurare in generale le attività di:

gestione tecnica;

gestione contabile - amministrativa;

monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del Programma/Progetto;

animazione e collegamento tra le azioni del piano del Programma/Progetto e relativo Piano di comunicazione;

interazione con il Partenariato di progetto, al fine della migliore attuazione del Programma/Progetto con particolare riferimento allo snellimento dell'iter procedurale connesso alla velocizzazione dei vari adempimenti;

- curare le relazioni e gli adempimenti di raccordo con gli Uffici preposti all'attuazione e al controllo del Programma/Progetto;

- verificare il continuo rispetto delle vigenti politiche comunitarie, nazionali e regionali riguardo, e nello specifico:

le regole della concorrenza

le gare di appalto

la tutela dell'ambiente e dei beni culturali

le pari opportunità uomo/donna

il sostegno all'imprenditorialità giovanile

le politiche del lavoro

il sostegno alle piccole e medie imprese

g) predisporre tutti gli atti e i documenti necessari agli adempimenti dell'organo decisionale e del presidente;

h) coordinare l'attività di animazione e comunicazione;

i) svolgere attività di supporto tecnico e di segreteria al C.d.A. e al C.d.P.


In particolare i direttori di piano individuati sono competenti a:

- curare la predisposizione del piano e di tutta la documentazione necessaria per la presentazione dell'istanza di partecipazione al bando relativo al Programma/Progetto;

- curare i rapporti con il rappresentante legale del Consorzio per quanto riguarda lo stato di attuazione del Progetto/Programma dal punto di vista fisico, procedurale e finanziario;

Salvo Sestini

Coalto Lobo



Inoltre, in relazione alle finalità del Programma/Progetto, i due direttori incaricati possono avvalersi della collaborazione di altri soggetti individuati fra esperti di comprovata capacità professionale e manageriale e nominati dal cda.

Art. 37 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dai soci che ne nominano il Presidente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

1. E' comunque vietata la distribuzione di dividendi a qualsiasi titolo o forma, tanto nei confronti dei soci cooperatori che per i soci sovventori

[Handwritten signatures]



2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della Società.

3. Con la cessazione del Consorzio, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 42 (Clausola di conciliazione ed arbitrale)

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un preliminare tentativo di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Palermo, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e ss. del D.lgs. 5/2003.

Ove il tentativo di conciliazione dovesse avere esito negativo la decisione della controversia dovrà essere rimessa ad un collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali da nominarsi uno per ciascuna dalle parti ed il terzo dai predetti due arbitri, tra loro d'accordo, entro trenta (30) giorni dalla richiesta.

Nel caso in cui non vi sia accordo tra i sindaci o comunque non si provveda alla nomina del presidente nel termine suindicato, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina e deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il recesso.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Art. 44 (Disposizioni finali)

The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular stamp, likely an official seal or registration mark, which is partially obscured by the ink and the page's edge.

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto agli articoli 39 sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Santeramo
Stella Roberto
Maggiore Franco
Coly Paolo
Carzani Iulio
Lutay Giulio
Berio Gino
Corteo Umberto
Guffanti Roberto
Penna Giuseppe Pozzo

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

